

# La «percezione di innocenza»: la riforma italiana della presunzione di innocenza, i media e il diritto di cronaca

Sofia Verza

## 1. Introduzione

Il fenomeno chiamato «populismo penale» è brevemente riassumibile in un tipo di populismo che coinvolge la dimensione della giustizia penale. È caratterizzato dall'alterazione dell'ideale funzionamento del sistema giuridico penale per via di logiche legate al consenso politico del momento, e da abusi di potere a spese dei cittadini nella loro relazione con lo Stato - in particolare nell'ambito della gestione dei fenomeni criminali<sup>1</sup>. Come il populismo *per se*, può portare a sostanziali distorsioni anti-democratiche<sup>2</sup>.

Tra gli attori del populismo penale un ruolo fondamentale è svolto dal cosiddetto «quarto potere», ovvero i media. Che i mezzi di comunicazione di massa siano attori sociali cruciali nella costruzione dell'opinione pubblica, agenti più o meno attivi nella costruzione di una narrazione, è oggetto di studio da decenni. La copertura giornalistica di un fatto o fenomeno criminale in maniera drammatizzata e spettacolarizzata, e slegata da dati reali (c.d. «*destatisticalizzazione*»), può portare a indebiti fenomeni di «criminalizzazione»<sup>3</sup>. Le narrazioni mediatiche influenzano dunque la percezione pubblica di cosa e chi sia «deviante»<sup>4</sup>, in ultima istanza influenzando anche le politiche in materia. In questo senso, i media possono plasmare pregiudizi sociali e influenzare le politiche criminali, alimentando il populismo: quest'ultimo infatti, più che un'ideologia precisa, può essere considerato uno stile colloquiale, semantico, che rivela molto dell'audience e del dibattito pubblico generale<sup>5</sup>.

Alcuni procedimenti penali sono oggetto di particolare attenzione da parte dei media e dell'opinione pubblica. Quando ciò accade, spesso la cronaca giudiziaria italiana focalizza l'attenzione soprattutto alla fase delle indagini. Nel sistema giuridico italiano, però, in tale segmento procedurale non si raccolgono prove, ma elementi provvisori, acquisiti

senza sentire la voce della difesa e senza controllo giudiziario: per questo gli ordinamenti intervengono, ad esempio, tutelando la segretezza delle indagini e prevedendo meccanismi riparativi in caso di violazione<sup>6</sup>. Il timore è che in questi casi si verifichi una «eclissi della presunzione di innocenza»<sup>7</sup>, anche chiamata nella Costituzione italiana «presunzione di non colpevolezza», per cui l'indagato è percepito come colpevole ancora prima dell'inizio del processo. I media giocano dunque un ruolo fondamentale in quella che potremmo definire la «percezione di innocenza»<sup>8</sup>.

76 Molto è stato scritto circa il ruolo dei media come attori del populismo penale, indagando dinamiche, spesso politicamente partigiane<sup>9</sup>, di spettacolarizzazione di alcuni casi giudiziari. Si tratta peraltro di un settore di studi in cui – sia in Italia che altrove – si incontrano ed influenzano vicendevolmente diverse discipline di studio, dal diritto positivo alla procedura penale<sup>10</sup>, alla sociologia del diritto e della devianza<sup>11</sup>, fino alla sociologia della comunicazione e lo studio dei mass media<sup>12</sup>.

A partire da questa ricca base di riflessioni, è intenzione di questo articolo focalizzare l'attenzione su un recente intervento legislativo che si prefigge di limitare le distorsioni sopracitate: la direttiva europea 343 del 2016 sulla presunzione di innocenza, di cui si studierà il recepimento in Italia con il d.lgs. 188 del 2021 dando voce ai cronisti giudiziari intervistati ai fini di questo studio.

## 2. I media italiani come attori del populismo penale e della mediatizzazione dell'imputato

Per il pubblico la via di accesso privilegiata alla conoscenza e all'interpretazione delle vicende processuali è quella dei media, che divengono titolari di una «essenziale funzione di cerniera tra il mondo della giustizia e l'opinione pubblica, con una rilevanza tutta particolare anche per la stessa magistratura, interessata ad esibire i risultati del suo lavoro di repressione della criminalità»<sup>13</sup>. Il ruolo attivo dei media si riconosce in tre forme principali: (i) attirare l'attenzione su determinati temi ed eventi, e offrire visibilità agli attori politici; (ii) agire come *sondeur d'opinion*, interpretando l'opinione pubblica e seguendo determinati atteggiamenti «come se fossero maggioritari»; (iii) riportare la realtà in modo non neutrale attraverso mezzi di mediazione simbolica<sup>14</sup>. I media seguono logiche che possono essere in parte tipizzate: nel 1965, i sociologi americani Galtung e Ruge elaborarono il concetto di «notiziabilità» (*newsworthiness*), che riguarda la capacità di un evento o di una questione di entrare nell'agenda

delle notizie. Uno dei criteri di notiziabilità è legato ai tempi necessari ad un evento per svolgersi e acquisire significato. Più questo tempo è coerente con i tempi del mezzo di informazione (che sono evidentemente diversi tra stampa, tv, radio, e notizie online), più è probabile che il fatto venga riportato come notizia. Così, ad esempio, un evento che si svolge su un tempo lungo, come un rapimento, è improbabile che venga riportato nella sua interezza. Anche la «negatività» è spesso elemento di notiziabilità, così come l'individuazione di personaggi utili allo storytelling (vittime, eroi, nemici)<sup>15</sup>.

Il recente libro *Delitti in prima pagina*, di Brutti Liberati<sup>16</sup>, ripercorre la storia della cronaca giudiziaria in Italia e all'estero, parlando degli eccessi di *voyeurismo* nelle foto di cadaveri di alcuni quotidiani nel secondo dopoguerra (es. nel quotidiano *La Notte*) o delle persone private della libertà nei tribunali negli anni di piombo. La gogna mediatica si ritrova già negli anni '50 con il caso di Rina Fort (chiamata negli articoli di Dino Buzzati sul *Corriere della Sera* «la belva in gabbia»), come anche negli anni '90, con il processo Cusani – nel contesto del processo Enimont e Tangentopoli – anche definito il «processo del secolo» per essere stato integralmente ripreso in televisione, e alcune parti trasmesse a *Un giorno in Pretura* con ascolti da record. Già in questi casi, la strategia populista prende le mosse dalle insicurezze sociali, promuovendo contrasti del tipo «noi» contro «loro»<sup>17</sup>, in cui il presunto colpevole non è un cittadino comune, ma «altro» rispetto a «noi» e quindi eventualmente anche meritevole di vedere alcuni suoi diritti, tra cui quello alla difesa, decurtati<sup>18</sup>.

Proprio in riferimento al processo Cusani si è parlato di «rituali di degradazione»<sup>19</sup>, in cui il processo si pone come cerimonia di degradazione degli imputati, ed è analizzabile in chiave semiotica come narrazione filtrata dal mezzo televisivo. La storica trasmissione di Rai 3 *Un giorno in pretura* inizia a trasmettere nel 1988: «da semplice funzione di controllo sull'andamento della giustizia, il programma si trasforma in un grande affresco della realtà italiana», dice la descrizione del programma nella sua pagina Facebook. Ogni processo, trasmesso senza commento, riporta una storia individuale – che coinvolge anche imputati per celebri casi di cronaca nera come per le vicende del «mostro di Firenze». Agli albori delle attività della trasmissione, si sono sollevate riserve sotto il profilo della «genuinità» del dibattito, poiché la presenza di telecamere in aula avrebbe potuto condizionare il comportamento di imputati e testimoni, ma anche di giudici e avvocati (che infatti sollevarono nella I sezione penale di Torino il problema di un possibile turbamento della «prestazione intellettuale del difensore»). Rischi considerati bilanciati dall'interesse

pubblico «a vedere come si svolge un processo; [...] come è amministrata la giustizia»<sup>20</sup>: un'informazione poco nota al grande pubblico italiano e veicolata spesso solamente da film e serie tv statunitensi<sup>21</sup>. Non a caso nel 1989 il codice di procedura penale disciplina per la prima volta le riprese delle udienze penali.

78

Con l'affermarsi del genere «Tv verità» o «Tv del dolore», uno spazio rilevante è occupato anche dai format che propongono casi criminali irrisolti (es. *Chi l'ha visto?* o *Telefono Giallo*) e da programmi, come *Forum*, in cui si dibatte un caso in un tribunale ricostruito in studio. L'ingresso della Tv nei processi e il processo «fatto in Tv» sono conseguenza della progressiva commistione tra informazione e intrattenimento (il cosiddetto *infotainment*) che inizia negli anni '80, ma che oggi è pervasivo<sup>22</sup>.

È da queste premesse che prende il via un «processo parallelo» che cambia la logica del processo giudiziario: «iniziano infatti gli appelli da parte di magistrati alla stampa, gli avvocati giocano un doppio ruolo di difensore tecnico e di comunicazione e, in una strategia di comunicazione, gli uffici legali vengono affiancati da esperti di relazioni pubbliche o da vere proprie agenzie di comunicazione»<sup>23</sup>. Oltre ad influenzare l'opinione pubblica, questo tipo di attenzione mediatica può influenzare anche la decisione del giudice, che dovrebbe invece basare il suo convincimento solo su elementi emersi nel corso del processo<sup>24</sup>.

Si giunge così a un vero e proprio «circo mediatico-giudiziario»<sup>25</sup> dove è difficile definire quale sia il livello di informazione che deve essere garantito alle indagini di un caso. Infatti, è necessario tenere a mente il ruolo fondamentale di «cane da guardia» della democrazia svolto dal giornalismo: media liberi ed indipendenti sono essenziali perché i cittadini godano pienamente di diritti fondamentali come la libertà di espressione, l'esercizio del diritto di voto, il diritto di associazione e riunione<sup>26</sup>. È doveroso ricordare che esistono molti esempi virtuosi di giornalismo di inchiesta, realizzato da professionisti indipendenti che agiscono senza rispondere a logiche medialità alla costante ricerca di sensazionalismi.

Il diritto di cronaca, così come quello alla libertà di espressione, non è però un diritto assoluto nel sistema giuridico italiano (al contrario, ad esempio, che nella dottrina statunitense del Primo Emendamento): può essere limitato in nome della lesione di altri interessi fondamentali, come nel caso in analisi, quando lede la reputazione e i diritti altrui, o per garantire il corretto svolgimento del procedimento. Allo stesso tempo, la dottrina e giurisprudenza italiana ed europea impongono che il diritto di cronaca e la libertà di espressione possano essere limitati solo rispettando

i principi di proporzionalità e necessità<sup>27</sup>. Che questo avvenga nel caso della normativa in analisi è oggetto di discussione.

### 3. La riforma della presunzione di innocenza: il d.lgs. 188/2021

Il decreto 188/2021 attua in Italia il recepimento della direttiva europea 2016/343/UE. Le istituzioni europee hanno adottato norme minime comuni su alcuni aspetti della presunzione di innocenza, conformemente a quanto previsto dall'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). L'iniziativa si inserisce in una serie di interventi che hanno portato a disciplinare alcuni aspetti del diritto di difesa a livello europeo, per accrescere la fiducia degli stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale favorendo così la cooperazione giudiziaria.

È particolarmente interessante ricordare l'art. 6 della Convenzione, posto a garanzia dell'equità del processo, che stabilisce espressamente che ogni persona accusata di un reato sia presunta innocente fino all'accertamento legale della sua colpevolezza. Secondo la giurisprudenza della Corte, violano tale diritto le autorità pubbliche – interne al procedimento penale, ma anche esterne, titolari di cariche istituzionali, ad es. politici – che rilascino dichiarazioni che presentino l'indagato come colpevole (*Alenet de Ribemont c. Francia*<sup>28</sup>, 1995). Non è vietato informare il pubblico rispetto ai procedimenti penali in corso, purché ciò venga fatto con la discrezione e il riserbo richiesti dalla presunzione di innocenza (*Alexey Petrov c. Bulgaria*, 2016). Vi è però necessità di adottare la massima prudenza nel valutare le condotte dei giornalisti che violino il segreto istruttorio per informare su temi di rilevanza pubblica (*Mengi c. Turkey*, 2013). In *Dupuis c. Francia* (2007), la Corte stabiliva che la condanna in sede penale di due giornalisti e una casa editrice per aver pubblicato materiale coperto da segreto istruttorio costituisse una violazione dell'art.10 della Convenzione, che garantisce la libertà di espressione e il diritto di cronaca. Secondo la Corte, nel valutare la legittimità delle limitazioni alla libertà di espressione nei casi in cui viene in gioco la segretezza delle indagini, andrebbero considerati, tra gli altri: il modo in cui il soggetto ottiene le informazioni, il contenuto delle stesse, il contributo dell'articolo contestato al dibattito pubblico, l'influenza dell'articolo sullo svolgimento del procedimento penale e l'eventuale violazione della privacy dell'imputato (*Sellami c. Francia*, 2020, in cui la Corte riteneva che la condanna di un giornalista per violazione del segreto istruttorio non costituisse violazione dell'art.10).

La normativa italiana, e in particolare il codice di procedura penale riformato nel 1989, prevedeva già delle disposizioni che regolano la segretezza degli atti di indagine e la loro pubblicabilità, cercando di trovare un equilibrio tra i valori costituzionali della libertà di stampa (art. 21 Cost.), della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e il corretto svolgimento del processo (111 e ss. Cost.). L'art. 114 c.p.p. prevede un divieto di pubblicazione degli atti di indagine, anche solo per riassunto, fino a quando sono coperti dal segreto istruttorio, vale a dire, secondo l'art. 329 c.p.p., fino a che l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, fino alla chiusura delle indagini preliminari. Quest'ultima norma, recentemente modificata dal d.lgs. 188/2021, prevede poi che il pubblico ministero possa consentire con decreto la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi «quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini». Venuto meno il segreto, gli atti di indagine saranno pubblicabili solo per riassunto – fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado, nel caso in cui si proceda con il dibattimento – non potendosi invece riprodurre il contenuto esatto, neppure parzialmente. La violazione del segreto istruttorio commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio è punita dall'art. 326 c.p. L'art. 648 c.p. sanziona invece chiunque pubblici atti o documenti di un procedimento penale la cui divulgazione sia vietata dalle regole sopra richiamate. Ad oggi, le ordinanze di custodia cautelare<sup>29</sup> erano tra i pochi atti processuali che potevano essere pubblicate sui giornali anche prima della fine delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare; il 19 dicembre 2023 la Camera dei Deputati ha però approvato un emendamento all'art. 114 c.p.p., che prevede «il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»<sup>30</sup>. L'emendamento è stato approvato dal Parlamento il 21 febbraio 2024 (l. 15/2024). Secondo gli atti parlamentari, l'emendamento è mirato a «garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/ 343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, comma secondo, della Costituzione». Varie testate e organizzazioni giornalistiche hanno definito l'emendamento «legge bavaglio»<sup>31</sup>.

Non solo le parole, ma anche le immagini possono essere lesive della presunzione di innocenza: per quanto riguarda ad esempio la questione

della diffusione di immagini di imputati ammanettati e privati di libertà personale, la questione divampa nel periodo del processo «Mani Pulite», risolta nella pratica dal nascondere con sfumature pixellate il ferro ai polsi di chi si recava al processo, o era coinvolto in quella che negli Stati Uniti è chiamata *perp walk*<sup>32</sup>. Si era già cercato di normare la questione riformando la legge sull'Ordinamento penitenziario nel 1992<sup>33</sup> e il codice di procedura penale nel 1999<sup>34</sup>, ma tali normative sono state spesso disattese. Non solo dai giornalisti, ma anche dalla polizia giudiziaria, richiamata ad esempio in una circolare dell'8 giugno 2015 del Procuratore della Repubblica di Bari all'osservanza delle norme sopracitate, e diffidata dall'avvisare gli organi di stampa preventivamente dell'esecuzione di arresti o fermi<sup>35</sup>.

81

Sembra essere parere diffuso tra i giuristi, praticanti o accademici, che le norme esistenti a tutela della presunzione di innocenza siano inefficaci, e sia dunque necessario integrarle come fatto con il decreto 188/2021. L'avvocato Sambataro, in un'analisi sul diritto alla presunzione di innocenza in relazione al diritto di cronaca, nota ad esempio come nella prassi si sia assistito ad un sostanziale ridimensionamento di tali divieti, fornendo un'interpretazione restrittiva della nozione di *atti di indagine coperti da segreto*<sup>36</sup>, e ammettendo – nei casi in cui sarebbe vietata – la pubblicazione parziale degli atti, purché breve<sup>37</sup>. In definitiva, le norme richiamate appaiono confuse e poco efficaci, considerando ancora attuale quanto rilevato dalla Corte Costituzionale circa la «constatazione, di comune esperienza, che non è garantita, nelle condizioni normative ed organizzative attuali, una adeguata tenuta della segretezza degli atti custoditi negli uffici giudiziari, come purtroppo dimostrano le frequenti “fughe” di notizie e documenti» (Cort. Cost. n.173/2009).

### 3.1 Il parere dei giornalisti

Quel che manca nella maggior parte delle analisi accademiche sul tema della presunzione di innocenza, e del rapporto tra giornalisti e pubblici ufficiali, è il parere dei giornalisti. Quest'ultimo è bene espresso nei comunicati ufficiali di organi come la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) o di associazioni locali di cronisti<sup>38</sup>: queste opinioni sono però difficilmente pubblicate in riviste accademiche, in cui invece condividono le proprie analisi, più spesso, giuristi. Ai fini di questo studio sono stati intervistati tre giornalisti che lavorano nel settore della cronaca giudiziaria italiana da anni, e un'avvocata che si è occupata del tema per FNSI.

Un'impressione diffusa tra gli intervistati è che le routine lavorative dei giornalisti siano poco chiare al legislatore. Gianluca Amadori, cronista

di giudiziaria per *Il Gazzettino* dagli anni '90, e membro del comitato esecutivo dell'Ordine dei Giornalisti nazionale, condivide la sua giornata-tipo: «Sono in tribunale quasi tutti i giorni, la mattina al Palazzo di Giustizia e in Procura. Più persone riesci ad incontrare, meglio è: giudici che hanno emesso sentenze, PM. Mi reco alle cancellerie. Seguo poi le udienze pubbliche, ma molte non lo sono perché si svolgono con rito abbreviato in camera di consiglio. Quindi si aspetta fuori dalla porta, parlando con chi esce, come ad esempio gli avvocati»<sup>39</sup>.

82 Il contesto in cui operano i rapporti tra stampa e pubblici ufficiali è basato sull'*informalità*: «era previsto che in tarda mattina si andasse in tribunale, per parlare con vari attori, anche PM. In un clima non ben definito. Non di amicizia, ma più basato sulla propensione in generale a fornire o meno chiarimenti in quanto pubblico ufficiale. Per chiarire le indiscrezioni», dice Sara Menafra, giornalista per *Open* e che ha lavorato alla cronaca giudiziaria per diverse testate italiane<sup>40</sup>. Ma non è stato solo il recente decreto a cambiare le routine dei cronisti giudiziari: «già da prima, con il Decreto del 2006 sulla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, si vietava ai singoli magistrati di rilasciare dichiarazioni, solo il Procuratore della Repubblica poteva. Quindi negli ultimi anni il cosiddetto "giro in procura" era già molto limitato»<sup>41</sup>, spiega Amadori.

Una questione, emersa in più interviste, è legata al cambiamento nella natura delle fonti: riducendosi la disponibilità dei pubblici ufficiali, giudici o forze dell'ordine, ci si rivolge di più agli avvocati. «Questi ultimi sono cruciali, l'80-90% delle notizie vengono da loro», spiega Amadori. «Ovviamente le notizie assumono così un certo taglio, più orientato alla versione della difesa. Ma è nostro dovere invece cercare di fornire versioni equilibrate». Una tendenza questa – in cui i cosiddetti «star lawyers» sono molto presenti sui media, talk shows compresi – che sembra sviluppata anche in altri paesi europei<sup>42</sup>. Anche il ruolo delle vittime e dei loro cari guadagna dunque centralità, rischiando di accentuare la *drammatizzazione* e *vittimizzazione* delle notizie, fenomeni molto studiati in sociologia della comunicazione così come nella sociologia del diritto, parlando del cosiddetto «diritto penale della vittima», un mutamento di prospettiva che accentua i diritti di quest'ultima – anche in fase processuale – a discapito di quelli dell'imputato<sup>43</sup>. Inoltre, si assiste ad una «*verticalizzazione* dei canali comunicativi», afferma Fabrizio Cassinelli, presidente del Gruppo Cronisti Lombardi e giornalista per ANSA. «Riusciamo a comunicare soprattutto con gli addetti stampa delle istituzioni, e soprattutto via mail o Whatsapp. Parlare direttamente con i dipendenti è difficilissimo: il

Comune di Milano, ad esempio, minaccia licenziamenti ai dipendenti che parlano con i giornalisti».

Un punto centrale nelle contestazioni che i giornalisti sollevano al decreto del 2021 è l'assegnazione di grande discrezionalità in capo al Procuratore della Repubblica di decidere cosa abbia o meno interesse pubblico, e dunque cosa diventi oggetto o meno di conferenza stampa. Mentre nella direttiva europea l'interesse pubblico è indicato come *ostativo* alle limitazioni al diritto di cronaca, nel decreto italiano viene considerato un'eccezione ad un divieto generalizzato di pubblicare notizie sul procedimento<sup>44</sup>. «Si tratta di notizie autorizzate», dice Cassinelli. «In una conferenza stampa, le forze dell'ordine hanno interesse a far vedere che c'è ordine sociale; i procuratori hanno interesse a far vedere che le indagini sono fatte presto e bene. Inoltre, metà delle domande rimangono senza risposta».

83

«Lasciare alle procure la selezione dei casi per cui sussiste un interesse pubblico a realizzare una conferenza stampa, conduce ad una maggiore esposizione per chi in genere è un imputato meno tutelato» sottolinea in aggiunta Menafra. «Ad esempio, si tengono conferenze stampa per casi di rapina, ma non per casi di corruzione». Come riporta anche Amadori nel corso della sua intervista, vi è il rischio che prevalga sui media una copertura della «piccola criminalità», l'unica per cui informalmente alcune informazioni «grigie» continuerebbero ad essere comunicate, a discapito di indagini giornalistiche che coinvolgono «imputati potenti». Una tendenza che sembrerebbe assecondare la tendenza «classista» del populismo penale, che per Luigi Ferrajoli può essere inteso come «qualunque strategia in tema di sicurezza diretta a ottenere demagogicamente il consenso popolare rispondendo alla paura generata dalla *criminalità di strada*»<sup>45</sup>. «Questo intervento normativo è a discapito della chiarezza, soprattutto in un contesto come quello italiano in cui la criminalità organizzata, l'economia sommersa e la corruzione sono fenomeni rilevanti», afferma Menafra. Inoltre, la cronaca giudiziaria non espone solo l'eventuale colpevolezza di qualcuno: come sottolinea Amadori, «quando è coinvolta la privazione di libertà personale delle persone, è necessario parlarne: solo nelle dittature gli arresti rimangono nell'ombra. I lettori, conoscendo i fatti, potrebbero di contro anche farsi l'idea che qualcuno sia stato arrestato ingiustamente».

La discrezionalità sembra essere accresciuta dal fatto che le diverse procure italiane stanno applicando il decreto in maniera differente, in maniera più o meno garantista del diritto di cronaca. Si vedano in tal senso i diversi orientamenti delle procure di Bolzano, Bologna, Padova

e Perugia citati dall'avvocata Marina Castellaneta, intervistata per questo studio: nessuna delle relative circolari e nemmeno gli *Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali* della Procura generale della Corte di cassazione<sup>46</sup> richiamano la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per interpretare e qualificare una notizia giudiziaria come di interesse pubblico. «A Venezia assistiamo ora ad una linea molto restrittiva del procuratore, non è questo il caso in altre città venete. In giro per l'Italia la situazione cambia in maniera frammentata, ma sono poche le realtà in cui c'è un'apertura maggiore», riporta Amadori. Si richiamano in certi casi il «contesto», la «dimensione locale» e la «gravità del reato», mentre la sola Procura di Perugia si spinge a puntualizzare che «si è consapevoli che norme così rigorose potranno limitare il diritto degli operatori dell'informazione all'accesso alle notizie e persino, per una non voluta eterogenesi dei fini, incentivare la ricerca di esse attraverso canali diversi, non ufficiali o persino non legittimi»<sup>47</sup>.

A questo proposito, la normativa in analisi è definita «anacronistica» da Cassinelli, in un sistema di informazione ibrido caratterizzato dalla presenza di bloggers, influencers, e portali di informazione online di varia natura. «Non mi sembra che la criminalizzazione sia stata limitata: veniamo a conoscenza di meno informazioni, ma quel che veniamo a sapere proviene da fonti poco chiare» («l'eterogenesi dei fini», per dirla con la direttiva della Procura di Perugia poc'anzi citata). Il rischio sarebbe dunque che aumenti il ruolo delle «voci»: «diventa così il regno del tabloid, perché le testate serie non riescono ad accedere ad informazioni da parte dei pubblici ufficiali e si rifiutano di raccogliercle da fonti «non affidabili»; chi non si pone questo problema deontologico invece continuerà ad operare», spiega Menafrà. Inoltre, un decreto come quello oggetto di questo studio rischia di impedire ai giornalisti professionisti di smentire notizie false o non verificate che circolano su canali diversi da quelli tradizionali. La multilateralità dell'informazione odierna sembra dunque incompatibile con l'approccio normativo in analisi.

Uno degli obiettivi del decreto 188/2021 è limitare al momento del dibattimento la diffusione di notizie su un processo: «vengono date molte meno informazioni sull'attività istruttoria, anche in caso di adozione di misure cautelari, anche se si tratta di atti di indagine noti all'indagato», spiega Menafrà. «Per i cronisti di nera una fonte fondamentale è la polizia: però quest'ultima non scrive comunicati stampa, e oggi può realizzare conferenze stampa solo dietro autorizzazione del procuratore». Inoltre, concentrare la copertura giornalistica sul dibattimento – cosa già comune in altri paesi europei – non sembra essere compatibile con i tempi del

processo in Italia: le lungaggini dibattimentali sono un problema ben noto, per cui l'Italia è stata varie volte condannata dalla corte CEDU. Attendere dunque il dibattito e la conclusione definitiva di un grado di giudizio rischia di essere incompatibile con la notiziabilità delle informazioni e con i *news cycles* giornalistici<sup>48</sup>, i tempi dell'attenzione di lettori e audience, così come con l'interesse pubblico a conoscere tempestivamente fatti rilevanti per la società tutta.

È parere dei giornalisti intervistati ai fini di questo studio – che pur riconoscono il problema della spettacolarizzazione e drammatizzazione di alcuni casi di cronaca – che queste tendenze non possano essere risolte con quella che gli anglosassoni chiamerebbero *hard law*. «La tutela dell'indagato può essere assolta assicurando la correttezza nel *modo* di raccontare un fatto, evitando di riportare dettagli personali dell'imputato ad esempio» spiega Menafra. Infatti, la «spettacolarizzazione» delle notizie afferisce alla loro «dimensione teatrale», oltre ai fatti e agli atti: si tratta della dimensione dello *storytelling*, legata alla rappresentazione dell'imputato, delle vittime e di altre parti in causa attraverso l'uso – ad esempio, di iperboli, metafore, epiteti<sup>49</sup>. Molte accortezze possono essere messe in atto per evitare spettacolarizzazione e drammatizzazione: si veda ad esempio – in Francia, l'apposizione di badge rossi o verdi al collo di vittime e familiari nel corso del processo «V13» (Bataclan), ad indicare la loro disponibilità o meno a parlare con i giornalisti<sup>50</sup>; o -relativamente allo stesso processo – l'attenzione sollevata da *Le Figaro*, importante giornale francese, circa la necessità di tutelare il diritto alla difesa anche dei presunti terroristi<sup>51</sup>.

Si tratterebbe dunque di curare un «equilibrio deontologico», che richiede un lavoro in concerto tra giuristi, legislatore ed Ordine dei Giornalisti, che dovrebbe intervenire in maniera efficace in caso di violazione del codice deontologico. «Ci sono ordini regionali più rigorosi, altri meno» spiega Amadori. «E al di là della volontà di agire, le armi sono abbastanza spuntate: un procedimento disciplinare per i giornalisti prevede cinque gradi di giudizio<sup>52</sup>, e spesso la sospensione di giornalisti soprattutto di rilievo verrà impugnata. Inoltre, in Veneto ci sono 4-5000 iscritti all'Ordine, a Roma e Milano 25-30.000, mentre i membri del Consiglio di disciplina territoriale sono sempre nove: come possono da soli, e a titolo gratuito, gestire centinaia di procedimenti?». Inoltre, come sottolineato da Cassinelli, l'estremo e crescente precariato della professione giornalistica ha enormi conseguenze per la qualità dell'informazione: quanto tempo può dedicare ad un pezzo un giornalista che viene pagato 5-10 euro ad articolo?

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha sporto un esposto alla Commissione Europea chiedendo che venga monitorata la trasposizione della direttiva sulla presunzione di innocenza in Italia<sup>53</sup>. «L'esposto critica il discostamento del decreto italiano dalla direttiva europea sulla presunzione di innocenza» spiega l'avvocata Castellaneta<sup>54</sup>. «La direttiva non parla della regolamentazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e stampa se non per ribadire che il diritto di cronaca deve rimanere garantito, e menziona tra le pubbliche autorità tenute a rispettare il principio della presunzione di innocenza anche i rappresentanti politici, che non vengono invece menzionati nella trasposizione italiana»<sup>55</sup>. Una mancanza importante, dal momento che le notizie di cronaca giudiziaria vengono spesso strumentalizzate e amplificate dai politici stessi, con le loro affermazioni alla stampa e sui social<sup>56</sup>. Rispetto a questo, la crescente *disintermediazione* delle notizie è un fenomeno in costante crescita: le notizie e le opinioni di vari soggetti non passano attraverso la rielaborazione del giornalista, e le sue verifiche, prima di giungere al pubblico. Spesso vengono pubblicate direttamente sui social da testimoni, da amici e parenti delle persone coinvolte, o da rappresentanti politici interessati ad intervenire sul tema.

#### 4. Conclusioni

La copertura mediatica dei processi penali è spesso innegabilmente oggetto di strumentalizzazione, politicizzazione e spettacolarizzazione, rivelando schemi che sono in linea con pratiche di populismo penale che si snodano tra media, aule di tribunale e decisioni politiche in tema di gestione dei fenomeni criminali.

Una delle conseguenze di queste pratiche è la lesione del diritto dell'imputato – e di alcuni «tipi di imputati» in particolare – ad essere considerato innocente fino a sentenza definitiva. Questa analisi ha realizzato una disamina del decreto 188/2021, il più recente intervento legislativo mirato a tutelare il diritto alla presunzione di innocenza- e dunque che mira a prevenire alcune derive legate al fenomeno del populismo penale. Questo articolo privilegia il punto di vista dei cronisti, ovvero la categoria professionale più influenzata dalla normativa in esame. Tale analisi ha messo in luce alcune problematiche dell'intervento legislativo in esame: infatti, le routine professionali dei giornalisti e le logiche di funzionamento dei media – nei loro diversi formati (carta stampata, tv, radio, online) – sembrano essere poco compatibili con le prescrizioni del decreto, che di fatto si focalizzano sul limitare la possibilità per i giornalisti di ottenere

informazioni da pubblici ufficiali prima della fase dibattimentale del processo. Oggetto di critica, in particolare, è la discrezionalità assegnata al Procuratore della Repubblica nel selezionare i casi di «interesse pubblico» che possono essere oggetto di conferenza o comunicato stampa in fase di indagini, così come la possibilità che alcune informazioni circolino ancora più informalmente, in maniera non verificabile e attraverso mezzi diversi, come i social media. Si pongono dunque i temi del rapporto dei giornalisti con le fonti ufficiali, della precarietà della professione, della disintermediazione delle piattaforme digitali, accostate a oggettive caratteristiche del processo penale in Italia (prima fra tutte, la sua lunga durata).

Infine, il decreto sembra non prendere in considerazione che un ruolo fondamentale nel plasmare l'opinione pubblica rispetto al procedimento penale è rivestito dalle *modalità* con cui i fatti vengono esposti. Da questa prospettiva, e alla luce delle testimonianze raccolte ai fini di questo studio, non sembra che il decreto 188/2021 sia sufficiente, o in certi casi adeguato, a risolvere problematiche culturali, radicate e sistemiche. Si richiederebbe dunque un più attento bilanciamento del diritto ad essere presunti innocenti con il diritto dei giornalisti ad informare, e ancor prima dei cittadini a conoscere informazioni di interesse pubblico riportate in maniera professionale.

## Note

<sup>1</sup> S. ANASTASIA, M. ANSELM, D. FALCINELLI, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Wolters Kluwer-CEDAM, Padova 2015.

<sup>2</sup> *Populismo* in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, *Il dizionario di politica*, UTET, Torino 2004, p. 735.

<sup>3</sup> J. PRATT, *Penal populism*, Routledge, New York 2007.

<sup>4</sup> H.S. BECKER, *Outsiders. Studi di sociologia della devianza*, Meltemi, Milano 2017.

<sup>5</sup> M. ANSELM, *Populismo e populismi*, in S. ANASTASIA, M. ANSELM, D. FALCINELLI, *op.cit.*

<sup>6</sup> E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, Giuffrè Editore, Milano 2016, p. 134.

<sup>7</sup> V. MANES, *Giustizia mediatica*, Il Mulino, Bologna 2022, p. 79.

<sup>8</sup> G. Sambaturo, S. Verza, *La presunzione di innocenza tra diritto positivo e narrazione mediatica: da Bibbiano al Bataclan*, in G. Stamparoni Bassi, A. Camaiora, *Il processo mediatico. Informazione e giustizia penale tra diritto di cronaca e presunzione di non colpevolezza*, Wolters Kluwer, 2022.

<sup>9</sup> Le logiche di partigianeria e polarizzazione sono tipiche del sistema mediatico italiano, non solo relativamente alla cronaca giudiziaria ma in questi casi

a volte esacerbate. Si veda ad esempio P. MANCINI, *The Italian Public Sphere: a Case of Dramatized Polarization*, in «Journal of Modern Italian Studies», v. 18, 2013, pp. 335-347.

<sup>10</sup> Ad esempio, Osservatorio sull'Informazione giudiziaria dell'Unione Camere Penali Italiane, *L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale*, Pacini editore, 2016; G. GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in «MediaLaws», v. 3, 2018, pp. 23-38; G. STAMPANONI BASSI, A. CAMAIORA, *op.cit.*

<sup>11</sup> Ad esempio, S. ANASTASIA, M. ANSELMI, D. FALCINELLI, *op. cit.*

<sup>12</sup> Ad esempio, T.A. VAN DIJK, *Ideologie. Discorso e costruzione sociale del pregiudizio*, Carocci, Roma, 2004; R. MARINI, G. BONERBA, M. GERLI, S. VERZA, *L'irruzione dell'evento. Il caso Macerata nella campagna elettorale italiana del 2018*, in «Sociologia e Ricerca Sociale», v.1, 2020, pp. 49-72.; R. MINCIGRUCCI, A. STANZIANO, *Il coverage della corruzione dal 2004 al 2015 in Italia: controllo di virtù o populismo penale?* in «Problemi dell'Informazione», n. 2, 2017.

88

<sup>13</sup> E. AMODIO, *op.cit.*, p. 126. Sull'azione dei media nel creare le «immagini del mondo» oltre l'esperienza diretta, si ricorda il testo di W. LIPPMANN, *Public Opinion*, New Brunswick and London, Transaction Publishers (edizione originale 1922).

<sup>14</sup> G. GROSSI, *L'opinione pubblica. Teoria del campo demoscopico*, Laterza, Bari, 2004.

<sup>15</sup> S.N. SOROKA, *The Gatekeeping Function: Distributions of Information in Media and the Real World*, in «The Journal of Politics», v. 72, n. 2, 2012, pp. 514-528.

<sup>16</sup> E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell'informazione*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2022.

<sup>17</sup> U. ECO, *Costruire il nemico e altri scritti occasionali*, Milano, Bompiani, 2011.

<sup>18</sup> Questo fenomeno è anche chiamato «diritto penale del nemico», ed è legato ad una «logica di eccezioni», tra cui una estrema anticipazione della difesa e una diminuzione delle garanzie procedurali. Si veda, G. JAKOBS, *Diritto penale del nemico? Una analisi sulle condizioni della giuridicità*, in A. GAMBERINI, R. ORLANDI, *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Monduzzi, Bologna, 2007.

<sup>19</sup> P.P. GIGLIOLI, S. CAVICCHIOLI, G. FELE, *Rituali di degradazione. Anatomia del processo Cusani*, il Mulino, 1997.

<sup>20</sup> E. SELVAGGI, *Dibattimento penale e ripresa televisiva: decisioni, orientamenti e osservazioni minime a margine*, in «Cassazione Penale», 1998, p. 2203.

<sup>21</sup> E. BRUTI LIBERATI, *op. cit.*, p. 80.

<sup>22</sup> Si veda di recente la copertura dell'omicidio di Giulia Cecchettin, scosso nelle sue logiche ordinarie dalle parole della sorella Elena: «In questi giorni ho sentito parlare di Turetta, molte persone lo hanno additato come un mostro. Ma lui mostro non è, mostro è colui che esce dai canoni normali della nostra società, ma lui è un figlio sano della società patriarcale che è pregna della cultura dello stupro» (<https://www.fanpage.it/attualita/elena-cecchettin-ha-rotto-il-format-della-cronaca-nera-in-tv-e-ora-le-sue-parole-divampano/>). Relativamente alla copertura mediatica dei femminicidi, si veda l'intervista a Pina Lalli, tra le coordinatrici dell'Osservatorio di Ricerca sul Femminicidio: <https://www.collettiva.it/copertine/italia/come-vengono-raccontati-i-femminicidi-u7uipopf>

<sup>23</sup> M. MAZZONI, *Recensione: Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell'informazione*, in «Etica Pubblica», v.1, 95-97, 2023.

<sup>24</sup> Infatti, se le prove si formano in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti, va scongiurato il rischio che il giudice fondi il suo convincimento su atti conosciuti dai mezzi di informazione che dovrebbero invece rimanergli ignoti (preservando la cd. *virgin mind* del giudice). Appare poco realistico e non condivisibile quell'orientamento di legittimità secondo cui «le campagne stampa, quantunque accese, astiose o martellanti o le pressioni dell'opinione pubblica non sono di per sé idonee a condizionare la libertà di determinazione del giudice... proprio il debordare non commendevole della cosiddetta giustizia spettacolo... ha finito per diventare un fenomeno talmente normale che nessuno ci fa più caso» (Cass., sez. III, 12 maggio 2015, n. 23962).

<sup>25</sup> D.S. LARIVIERE, *Il circo mediatico-giudiziario*, Liberilibri, Macerata, 2017.

<sup>26</sup> UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE, General comment No. 34.

<sup>27</sup> Ad esempio, si veda I. MAITRA, M.K. MCGOWAN, *Speech and harm, controversies over Free Speech*, Oxford University Press, 2012. La Corte EDU richiede che tali limitazioni debbano rispondere ad un «bisogno sociale pressante», la cui valutazione rientra nel margine di apprezzamento dei singoli Stati (*Bédat c. Svizzera*, 2016).

<sup>28</sup> Tipo di abbreviazione standard nella citazione delle sentenze delle corti internazionali, sta per «contro».

<sup>29</sup> Provvedimento ex art. 292 c.p. p. con cui il giudice delle indagini preliminari prescrive delle limitazioni di libertà (misure cautelari, es. l'arresto domiciliare) ove ritiene che vi sia il rischio di fuga o altre azioni che potrebbero pregiudicare il processo.

<sup>30</sup> Atti parlamentari, Camera dei deputati, DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA, COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA, p. 93 [https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/assemblea/html/sed0216/leg.19.sed0216.allegato\\_a.pdf](https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/assemblea/html/sed0216/leg.19.sed0216.allegato_a.pdf)

<sup>31</sup> <https://www.ilpost.it/2023/12/20/pubblicazione-ordinanze-custodia-cautelare-costa-giornali/>; <https://www.giurisprudenzapenale.com/2024/02/12/divieto-di-pubblicazione-delle-ordinanze-cautelari-norma-bavaglio-o-tutela-della-presunzione-di-non-colpevolezza-intervista-a-10-giornalisti/>.

<sup>32</sup> «Perpetrator walk». Si veda a riguardo E. BRUTI LIBERATI, *op.cit.*

<sup>33</sup> L. 492/1992 che aggiunge l'art. 42 bis.

<sup>34</sup> L. 479/1999 che introduce il comma 6 bis all'art. 114 c.p. p.

<sup>35</sup> E. BRUTI LIBERATI, *op. cit.*, p. 62-63.

<sup>36</sup> G. SAMBATARO, S. VERZA, *op. cit.*, p. 84. Ad esempio, escludendo la documentazione di origine extraprocessuale che fa ingresso nel fascicolo del pubblico ministero (Cass. Sez. I, 9 marzo 2011 n. 13494, Rel. Zampetti, Tamberlich, in CED Rv. 249856). È peraltro nota la prassi di divulgare ordinanze cautelari che spesso riproducono testualmente atti di indagine, come trascrizioni di intercettazioni o sommarie informazioni testimoniali, coperti da divieto di pubblicazione, così finendo per aggirarlo.

<sup>37</sup> Cfr., ex multis, Cass. 27 gennaio 2015 n. 10611; Cass. 10 ottobre 2013 n. 43479, Rel. Caiazzo, ric. Sarzanini. In G. FERRO, *L'informazione Giudiziaria In*

*Italia*, p. 153 e ss. si parla polemicamente delle difficoltà di individuare la «modica quantità della pubblicazione».

<sup>38</sup> Si vedano ad esempio: DIRITTO DI CRONACA, *Press Report 2023, Speciale Riforma Cartabia*. A cura di Gruppo Cronisti Lombardi dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti in collaborazione con il Sindacato Cronisti Romani di Stampa Romana: <https://stamparomana.it/2023/04/04/perche-la-cartabia-imbavaglia-linformazione-press-report-2023-dei-cronisti-lombardi-con-laiuto-di-stampa-romana/>; o le dichiarazioni e manifestazioni della Federazione Nazionale della Stampa Italiana: <https://www.fnsi.it/presunzione-di-innocenza-la-fnsi-in-piazza-con-i-cronisti-romani-una-norma-da-cambiare>

<sup>39</sup> Intervista del 25 ottobre 2023, videochiamata.

<sup>40</sup> Intervista realizzata il 20 ottobre 2023, videochiamata.

90

<sup>41</sup> Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, in particolare art. 5: «Rapporti con gli organi di informazione».

<sup>42</sup> Si veda, ad esempio, la Francia: G. SAMBATARO, S. VERZA, *op. cit.*, p. 104.

<sup>43</sup> S. ANASTASIA, M. ANSELMI, D. FALCINELLI, *op. cit.*, p. 33. Gli autori richiamano la direttiva 2012/29/UE, che - nel considerando n. 12 - prescrive che i diritti della vittima debbano essere assicurati anche quando l'autore del reato non sia stato identificato, catturato, perseguito o condannato, e che a tal fine potrà essere considerato «autore del reato» anche l'imputato o l'indagato, ferma restando la presunzione di innocenza.

<sup>44</sup> M. CASTELLANETA, *L'attuazione della direttiva sulla presunzione d'innocenza: atto dovuto o occasione per limitare la libertà di stampa?*, in «MediaLaws», v. 1, 2020, p. 74-88.

<sup>45</sup> L. FERRAJOLI, *Democrazia e paura*, in M. BOVERO, V. PAZE', *La democrazia in nove lezioni*, p. 115 e ss., Laterza, 2010.

<sup>46</sup> «Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali» della Procura generale della Corte di Cassazione, 8 aprile 2022: [https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/04/22.04.08\\_1Presunzione\\_innocenza.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/04/22.04.08_1Presunzione_innocenza.pdf)

<sup>47</sup> <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/direttiva-procura-perugia-d-lgs-2021-188-comunicazioni-presunzione-innocenza>

<sup>48</sup> A. DOWNS, *Up and Down with Ecology: The 'Issue-Attention' Cycle*, in «Public Interest», 1972.

<sup>49</sup> N. POSTMAN, *Amusing ourselves to death*, Methuen Publishing, 1985; U.ECO, *op. cit.*

<sup>50</sup> E. CARRERE, *V13. Cronaca giudiziaria*, Adelphi, 2023.

<sup>51</sup> G. SAMBATARO, S. VERZA, *op. cit.*

<sup>52</sup> Si veda la legge sull'ordinamento della professione di giornalista n. 69/1963 e il relativo regolamento di esecuzione DPR n. 115/1965.

<sup>53</sup> <https://www.fnsi.it/presunzione-di-innocenza-la-fnsi-scrive-alla-commissione-ue-con-la-legge-italiana-si-imbavaglia-la-stampa>

<sup>54</sup> Intervista realizzata il 23 ottobre 2023, videochiamata (inserire nella nota vuota).

<sup>55</sup> Per approfondire: M. CASTELLANETA, *op. cit.*

<sup>56</sup> Si veda, ad esempio, la politicizzazione del caso Bibbiano in G. SAMBATARO, S. VERZA, *op. cit.*